



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 15

Prot. n. 12662

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 04/05/1992

Sessione: straordinaria
ed urgente

OGGETTO

Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Associazioni.

L'anno millenovecentonovantadue addì 4 del mese di maggio in Modugno e nella sala delle adunanze consiliari. In seguito ad avvisi scritti, consegnati a domicilio dei sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 primo comma della Legge 08 Giugno 1990 n. 142, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, alle ore 19,20 in I^a convocazione nelle persone dei Signori:

Presente

Presente

1) PECORELLA Antonio	si	21) VASILE Giuseppe Vito	no
2) NAGLIERI Gaetano	si	22) PASCAZIO Luciano Nicola	no
3) RANA Giuseppe	no	23) CEO Giuseppe	no
4) MELE Maria Immacolata	no	24) BUNGARO Michele	si
5) CORRIERO Angelantonio	no	25) TRENTADUE Nicola Antonio	si
6) PASCAZIO Luigi	si	26) BRANCACCIO Nicola	no
7) LERRO Luigi	si	27) BOZZI Leonardo	no
8) VENTURA Francesco Maria	no	28) MAURELLI Saverio	no
9) LOSOLE Pietro	no	29) ZEFILIPPO Maurizio	no
10) ARDITO Giacinto	si	30) COZZI Rocco	si
11) LACALAMITA Raffaele	si	31) OCCHIOFINO Nicola	si
12) ROTUNNO Vito	no	32) CAIVANO Domenico	si
13) MANGIALARDI Domenico	si	33) LOSETO Sante	si
14) ASSISO Arcangelo	si	34) FORENZA Mario Giuseppe	si
15) BRUNO Nicola	no	35) SCARDICCHIO Onofrio	no
16) MELE Vito	si	36) BECCIA Pietro	no
17) CAMASTA Michele	no	37) CIANCIOTTA Saverio	no
18) DELLE FOGLIE Gaetano	si	38) BACCELLIERE Leonardo	si
19) VITALE Vito Antonio	no	39) VENTURA Mario	si
20) DI LISO Giuseppe	si	40) DIMONTE Michele	si

Presiede la seduta il Sindaco Presidente Dott. Gaetano NAGLIERI
Assiste alla seduta il Segretario Gen. Suppl. Dott. Domenico GIORGIO

Su proposta dell'Assessore Lacalamita, si approva, ad unanimità dei Consiglieri presenti, l'anticipazione della discussione dell'argomento inserito all'8° punto dell'ordine del giorno.

Premesso che in attuazione dell'art. 60 del DPR n. 616/77, il Comune di Modugno sostiene economicamente, attraverso la concessione di contributi, l'associazionismo sportivo per il ruolo determinante che svolge all'interno della nostra comunità nella promozione di attività e manifestazioni sportive;

che questo Comune interviene anche a favore delle Associazioni che promuovono iniziative a carattere culturale e manifestazioni per la salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio storico-culturale del nostro paese;

Considerato che per la erogazione dei succitati contributi, questo Comune deve dotarsi di apposito regolamento in ottemperanza all'art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto il testo del Regolamento approvato dalla IV Commissione Consiliare Permanente del Comune di Modugno;

Cio premesso si esprime parere tecnico favorevole in ordine al Regolamento innanzi citato;

Dopo la relazione dell'Assessore Lacalamita, conclusasi con la proposta di approvazione del Regolamento in oggetto, nel testo allegato alla presente, il Consigliere Ardito propone di aggiungere all'art. 28 il seguente comma:

"Le persone fisiche che rientrano nelle finalità e presupposti previste dalla Legge Bacchelli, possono ottenere contributi straordinari o stipulare convenzioni con il Comune di Modugno";

(entrano in aula i Consiglieri Pascazio L. Zefilippo, Brancaccio e Vitale. Consiglieri presenti n. 25);

Dichiarata aperta la discussione, il Consigliere Brancaccio dichiara quanto segue: "Avrei preferito partecipare attivamente ma, come già ho fatto osservare stamane, ad alcuni Consiglieri è stato impedito nelle 36 ore precedenti alla seduta del Consiglio, di verificare gli argomenti all'ordine del giorno. Gli stessi Consiglieri sono venuti costantemente fino a ieri sera ottenendo la stessa risposta. Per questo motivo sarebbe stato opportuno rinviare. Pertanto mi astengo dal partecipare alla votazione";

Alla discussione ha partecipato anche il Consigliere Forenza, del cui intervento e per maggiori dettagli anche dell'intervento precedente esiste registrazione magnetica;

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente sottopone a votazione la proposta dell'Assessore Lacalamita integrata con quella del Consigliere Ardito;

(Sono entrati in aula i Consiglieri: Rana, Bruno, Vasile e Maurelli, i presenti sono 29;

Si procede per appello nominale esperito al quale è emerso il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 29;

Consiglieri Votanti n. 24;

Non partecipanti al voto n. 5 (Brancaccio, Zefilippo, Maurelli, Vasile e Vitale);

Voti favorevoli n. 23;

Voti contrari n. 1 (Pascazio Luciano);

Prima di esprimere il proprio voto il Consigliere Lacalamita ha dichiarato il proprio voto favorevole e ricorda al Consigliere Brancaccio che il Regolamento è stato approvato nell'apposita Commissione Consiliare presieduta dal suo Capogruppo Camasta, il quale si presume che abbia riferito ai Componenti del Suo Gruppo;

Anche il Consigliere Ventura Mario esprime il suo voto favorevole, ma sollecita la discussione nel prossimo Consiglio del problema delle

Scuole dal momento che sembra che vi sia uno scaricabarile fra Assessorato e U.T.C.. Tanto specifica per evitare, come già detto dal Consigliere Forenza, che si arrivi ad anno Scolastico inoltrato ed i relativi provvedimenti non sono stati ancora adottati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore Lacalamita di approvazione dell'allegato Regolamento concernente " Concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici ed Associazioni";

Ritenuto doverlo approvare con l'integrazione proposta dal Consigliere Ardito come innanzi precisato;

Visto l'art. 12 della legge n. 241/90;

Visto il parere favorevole Tecnico della Ripartizione Proponente;

Visto il parere favorevole contabile del Direttore di Ragioneria;

Visto il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale;

Visto l'esito della votazione su riportata;

D E L I B E R A

1) Di approvare il Regolamento disciplinante: "Concessione di finanziamenti e benefici Economici ad Enti Pubblici e Associazioni che operano nei settori:

a) attività sportive e ricreative del tempo libero;

b) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;

c) cultura e informazione;

d) sviluppo economico;

e) tutela dei valori ambientali

2) Di dare atto che lo stesso Regolamento si compone di n. 30 articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) Di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 12 della legge 241/90 una volta che lo stesso sia divenuto esecutivo a norma di Legge;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Prov.le di Controllo e all'Ufficio P.I. - Cultura e Sport del Comune di Modugno per quanto di competenza.

(Entra in aula Beccia ed escono Pecorella e Pascazio L.);

La seduta viene rinviata a data da destinarsi con voti favorevoli n. 21, contrari 7 (Brancaccio, Zefilippo, Baccelliere, Ventura Mario, Vasile, Vitale e Maurelli);

Il Consigliere Ventura Mario: "Prendiamo atto con rammarico che la prima manifestazione di una Giunta testè nominata è quella di una fuga di fronte a problemi di tutti e ritenuti urgenti. Perciò continueremo nella nostra opposizione - pungolo e non demolitoria visto che anche il nuovo Gruppo DC di 8 unità non è neanche presente al completo, il chè ladice lunga in merito";

Il Consigliere Calvano così precisa: "La nostra posizione era che, nel caso di mancanza in Aula della maggioranza, non sarebbe stata nostra intenzione sostenere questa maggioranza e perciò siamo stati d'accordo a varare solo il Regolamento";

Il Consigliere Dimonte si associa al Consigliere Ventura Mario;

La seduta viene sciolta alle ore 20,30;

Dell'interna seduta esiste registrazione magnetica.

em/

Letto approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Ing. Antonio PECORELLA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico GIORGIO

Dott. Gaetano NAGLIERI

Per copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Domenico GIORGIO

IL SINDACO
Dott. Gaetano NAGLIERI

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta l'annotazione dell'impegno di spesa di cui alla presente delibera ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8/6/90, n. 142

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Rag. Angelo RUCCIA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 19 MAG. 1992 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

Modugno li, 19 MAG. 1992

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Domenico GIORGIO

REGIONE PUGLIA

Protocollo n. _____

li _____

La sezione provinciale di controllo nella seduta

del _____

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
BARI

PRENDE ATTO

IL PRESIDENTE

Prot. n° 4220

27 MAG. 1992

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta

del 27 MAG. 1992

"PRENDE ATTO"

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

(Dr. Paolo Martina)

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Angelo Pastore



50/1992


*Allyato
alla deliberazione CC
n. 15/192*

*D200
CA2 8-6-92
A2 22-6-92*



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



INDICE


	Pag.
Capo I° Finalita'	2
Capo II° Procedure	4
Capo III° Settori d'intervento	7
Capo IV° Soggetti ammessi	8
Capo V° Attività sportive e ricreative del tempo libero	13
Capo VI° Sviluppo economico	15
Capo VII° Attività culturali ed educative	17
Capo VIII° Tutela dei valori ambientali	20
Capo IX° Interventi straordinari	21
Capo X° Interventi diretti del Comune	22
Capo XI° Disposizioni finali	26

Il regolamento
è stato deliberato dall'Albo
professionisti della disciplina del gioco, provinciale di
Modugno, il 15 giugno 1992, e per ~~che~~ quindi /15/

2097

Riccardo Barbone

23 GIU, 1992



SEGREARIO GENERALE
SEGREARIO GENERALE
— Dott. Francesco Barbara —



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

Capo I° FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e associazioni, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7.08.1990 n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8.06.1990 n.142 degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni previo pagamento dei soli costi.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

Capo II° PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correrarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, agli effetti di cui al secondo comma dell'art.2 della legge n.241/1990.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli predisposti dalla competente Ripartizione, a seconda delle finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate devono contenere la dichiarazione di



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

cui all'art.7 della legge 2.05.1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18.11.1981, n.659.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il provvedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art.6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria sono risultati privi di requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

1. Il settore competente predispone in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse con una sintetica indicazione dei motivi.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

Capo III° SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- c) Cultura ed informazione;
- d) Sviluppo economico;
- e) Tutela dei valori ambientali;

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge B.06.1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

Capo IV° SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in forma pubblica in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) devono avere una sede legale o una sede di rappresentanza nel Comune di Modugno.

3. Tutti i soggetti di cui al I° comma non devono perseguire fini di lucro e devono utilizzare il contributo comunale per far fronte alle spese di gestione ed a sostegno dell'attività statutaria.

Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

locale e di cui al precedente art.10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività e statuto. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurare la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati da Presidente e dal Segretario dell'ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifesti, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente adesse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 14

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.13 richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.12.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 15


1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

Capo V°
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 16

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero, in favore di persone residenti nel Comune.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributo a tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II° e IV°.

Art. 17

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 16, è



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

3. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è precluso per le associazioni che risultano morose da 30 gg. nel pagamento anticipato al periodo di concessione della quota per il servizio, stabilito dal Consiglio Comunale in relazione a quanto viene annualmente disposto dalle leggi sulla finanza locale.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

Capo VI°
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'effettuazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per la valorizzazione zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi straordinari una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi di natura economica del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità, salvo sotto forma di modesti riconoscimenti mediante consegna di coppe, targhe, acquisti di libri, medaglie, diplomi di onorificenza e simili.

Art. 19

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del comma primo del precedente art. 18 si osservano le norme di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

Capo VII°
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 20

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) ogni altra forma riconoscibile di creatività artistica;

Gli interventi possono privilegiare le iniziative rivolte a:

- a) studi, rilevamenti, catalogazione e conservazione dei beni culturali e monumentali di pubblica fruizione;
- b) illustrazione, divulgazione e conoscenza del patrimonio natura-



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

- le, artistico, culturale del territorio;
- c) studi su personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche della storia locale;
 - d) studi, iniziative e ricerche per lo sviluppo delle attività archeologiche;
 - e) attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale sui problemi e tematiche di attualità nel campo sociale, etico, sanitario, civico, economico, psicologico, pedagogico, etc.; (analfabetismo, droga, pace, violenza, istituti e precetti costituzionali etc.)
 - f) stampa di atti, studi e pubblicazioni varie, riguardanti attività, temi e problemi indicati ai punti precedenti;
 - g) formazione di massa, con preferenza nel settore studentesco, nel campo della musica, dello spettacolo di prosa, della informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico;
 - h) incentivazione dell'associazionismo a scopo artistico, musicale e teatrale, cinematografico ed audiovisivo;
 - i) dibattiti, convegni, tavole rotonde etc. su problematiche rivolte alla conoscenza della produzione artistica ed alla sua esposizione e diffusione.


Art. 21

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art.20 lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa, con fatture, bolle di consegna, ricevute fiscali e contratti.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II° e IV°.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



Capo VIII° TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 22

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II° e IV°.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

Capo IX° INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 23

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II° e IV°.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



Capo X° INTERVENTI DIRETTI DEL COMUNE

Art. 24

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria degli organismi e soggetti possono avvenire non soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, ma anche attraverso la concessione dell'uso di impianti, strutture, od attrezzature comunali e l'utilizzo temporaneo di aree, impianti e strutture di proprietà comunale, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.

La richiesta di utilizzo temporaneo di aree, di locali, di impianti e strutture di proprietà comunale per la realizzazione e l'organizzazione di manifestazioni (costruzione di palchi, pedane in aree pubbliche, impianti sportivi, palestre, aree per lo spettacolo viaggiante, etc.) dovrà essere inoltrata al Sindaco almeno 15 gg. prima dell'iniziativa.

Alla richiesta dovrà essere allegata:

- una relazione illustrativa sulle finalità e sulla organizzazione della manifestazione con l'indicazione del periodo di svolgimento e relativo calendario nonché le zone, vie, etc. interessate alla manifestazione;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4 della legge 15/68) nella quale l'istante dichiara:

l'impegno a presentare prima della manifestazione, il certificato di collaudo di stabilità delle infrastrutture realizzate e la concessione dell'agibilità dei locali e strutture da parte della competente Commissione Provinciale;

l'impegno a ristabilire lo status quo ante;



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



L'impegno di pagamento di eventuali danni riportati dalle aree, strutture, etc.;

L'assunzione di ogni responsabilità civile e penale.

L'autorizzazione sarà rilasciata dai competenti Assessorati che provvederanno ad interessare tutti gli organismi preposti al provvedimento per i relativi pareri.

Fuò essere comunque prevista la concessione, previa richiesta inoltrata al Sindaco o ai suoi delegati, di un premio di rappresentanza sotto forma di coppe, libri (pubblicazioni turistiche ed artistiche pertinenti la realtà metropolitana locale, oggetti promozionali, abbonamenti a manifestazioni culturali e sportive, targa o medaglia in favore dei soggetti organizzatori per le cerimonie di premiazione in manifestazioni riguardanti i settori d'intervento di cui al presente Regolamento. L'assegnazione del premio di rappresentanza può essere autorizzata dal Sindaco o dai suoi delegati nell'ambito dei fondi di ciascun settore.

Art. 25

Nei settori d'intervento di cui al presente regolamento, possono essere organizzati direttamente dal Comune, manifestazioni ed iniziative di particolar rilevanza per la città ivi compresi scambi culturali con altri paesi. Per tali interventi, il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al precedente art. 11.

In tale occasione possono essere previste spesa di ospitalità, di rappresentanza e simili da parte del Comune.

Tali spese possono essere previste altresì anche in occasione di altre manifestazioni e cerimonie nelle quali il Sindaco o suo delegato è presente in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

Per le finalità di capitalità, di rappresentanza o simili, il Comune si dota di libri, stampe, medaglie, coppe, targhe e simili, sulle quali dovrà essere raffigurato il simbolo della città.

Art. 26

La gestione dei fondi relativi alle sovracitate spese di rappresentanza stanziati in un apposito capitolo del Bilancio di previsione del Comune è curata direttamente dal Sindaco, che autorizza il singolo intervento.

Il Comune, inoltre, con delibera di Consiglio Comunale, può assumere la gestione diretta di particolari associazioni o comitati di cui venga riconosciuta una tradizionale e storica funzione nell'interesse dell'intera collettività.

Art. 27

Limitatamente ad alcuni settori, riconosciuti da leggi statali o regionali, meritevoli di tutela e di incentivazione, quali quella sulla tutela dei beniculturali ed ambientali, il Comune può accordare ulteriori aiuti da valutersi caso per caso, anche sotto forma di contenute erogazioni periodiche relative a costi fissi ma riconosciuti necessari per l'esercizio di dette attività.

Art. 28

Sempre nel campo dei suddetti settori del precedente articolo o di altre verranno eventualmente riconosciuti da future leggi, il Comune può sostenere direttamente con progetti obiettivi o indirettamente tramite convenzioni con cooperative, costi per la loro realizzazione da finanziarsi con l'istituzione di appositi capitoli di spesa e da deliberarsi in Consiglio Comunale.

1 "Le persone fisiche che rientrano nelle finalità e presupposti previste dalla Legge Bacchelli, possono ottenere



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



contributi straordinari o stipulare convenzioni con il Comune di Modugno".

Art. 29

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le domande per i contributi relativi al precedente esercizio, vanno presentate entro 30 gg. dall'approvazione del presente Regolamento da parte dell'Organo di Controllo.

Solo per le contribuzioni degli anni 91' e 92' l'atto di costituzione di cui alla lettera c) dell'art. 11 del presente Regolamento potrà essere prodotto in forma privata.



CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

Capo XI° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto.